

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 PER ATTIVITA' DI GESTIONE DI ELISUPERFICIE

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino (di seguito denominata "AZIENDA"), Codice Fiscale e P.I. 10771180014, con sede in C.so Bramante 88/90 - 10126 Torino, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Avv. Gian Paolo ZANETTA, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Azienda stessa

E

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 (di seguito denominata ASL CN 1), Codice Fiscale e P.I. 01128930045 nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. Francesco Magni, domiciliato ai fini della presente convenzione presso l'azienda stessa.

Premesso

- che l'AZIENDA, in qualità di titolare della gestione del servizio di elisoccorso della Regione Piemonte ed al fine di realizzare una gestione unitaria a livello regionale delle elisuperfici ed eliporti HEMS 118, ritiene di mettere a disposizione dei soggetti proprietari di dette strutture la risorsa interna per il conferimento dell'incarico di gestione mediante appositi accordi tra le parti;
- che l'AZIENDA ha individuato tra le risorse interne un soggetto con esperienza professionale tale da assolvere agli impegni prescritti dalla normativa vigente in materia di gestione di elisuperfici, nella persona del Sig. Roberto Colombo, Collaboratore Professionale Tecnico Esperto e che il suddetto ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di gestore di elisuperficie di proprietà di altri soggetti;
- che l'ASL CN1 è proprietaria delle seguenti elisuperfici:
 - **ospedale di Ceva**
 - **ospedale nuovo di Mondovì**
- che l'ASL CN1 ha manifestato l'intenzione di conferire al Sig. Roberto Colombo l'incarico di gestore delle elisuperfici di proprietà;
- che il Sig. Roberto Colombo ha richiesto il rilascio del nulla-osta alla Questura competente per ciascuna elisuperficie;
- si ritiene di stabilire la durata del presente accordo fino alla scadenza dell'attuale contratto di appalto per l'esecuzione del Servizio di Elisoccorso sul territorio della Regione Piemonte, fissata al 30.06.2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'AZIENDA mette a disposizione dell'ASL CN1 una risorsa interna, individuata nel Sig. Roberto Colombo, per il conferimento dell'incarico di gestore di Elisuperficie, autorizzandola a svolgere l'attività in orario di servizio.

L'ASL CN1 si impegna a conferire con apposito provvedimento l'incarico di gestore di Elisuperficie ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1 febbraio 2006 al Sig. Roberto Colombo con decorrenza dalla data di rilascio del nulla-osta da parte della Questura competente e per il periodo di durata della presente

convenzione.

Le parti concordano che il presente accordo verrà esteso, senza necessità di ulteriori provvedimenti, anche ad altre elisuperfici e/o eliporti che dovessero essere attivati nel corso del periodo di validità.

ART. 2

Sono di competenza del gestore:

- i compiti e le connesse responsabilità di cui al D.M. 01/02/2006
 - art. 3 punto 3: autorizzazioni ed informazioni agli utenti che avrà luogo attraverso la Centrale Operativa 118;
 - art. 3 punto 4: acquisizione della omologazione ENAC, ove richiesta;
 - art. 4 comma 1: acquisizione nulla osta Questura competente;
 - art. 4 comma 2: trasmissione documentazione ad ENAC per l'ottenimento delle autorizzazioni aeronautiche;
 - art. 4 comma 3 sub a): possesso di autorizzazioni e conformità urbanistica;
 - art. 4 comma 3 sub b): conformità alle specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno in materia di assistenza antincendio;
 - art. 4 comma 4: comunicazione dell'effettivo inizio gestione e delle eventuali variazioni delle informazioni contenute nei punti 2 e 3 precedenti, a ENAC, Comune e autorità provinciale di P.S.;
 - art. 5: raccolta dati dei movimenti su elisuperfici, che verrà attuata attraverso la Centrale Operativa 118 secondo modalità condivise con l'ENAC e gli operatori aeronautici interessati;
- l'ottenimento del D.M. istitutivo del servizio antincendio ai sensi della legge 930/80 e s.m.i., ove richiesto;
- il mantenimento dell'agibilità in sicurezza dell'elisuperficie nelle stesse condizioni di apertura e la promozione del costante miglioramento. A tal fine procederà a verifiche periodiche e, nel caso di necessità, fornirà alla proprietà le indicazioni sugli interventi di ripristino ed ottimizzazione necessari;
- la predisposizione del "Piano di Organizzazione e Gestione della Sicurezza dell'Elisuperficie" e delle altre istruzioni operative specifiche;
- l'integrazione e la condivisione delle scelte operative tra tutto il personale impiegato nelle elisuperfici.

ART. 3

Sono di competenza dell'ASL CN1:

- l'acquisizione dei permessi di costruzione e l'acquisizione delle autorizzazioni comunali relative alla conformità urbanistica ed alla compatibilità ambientale. Dette autorizzazioni verranno fornite in copia al gestore per i suoi compiti di istituzionali insieme al "Manuale d'uso dell'opera e delle sue parti";

- gli oneri per la realizzazione dell'elisuperficie, i collaudi tecnici e tecnico-amministrativi, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento in esercizio dell'elisuperficie e il suo adeguamento all'evoluzione della normativa;
- tutti gli interventi richiesti dal gestore per il mantenimento dell'agibilità dell'elisuperficie nelle condizioni di apertura, ivi compresi gli interventi necessari presso gli Enti Locali per la promozione di misure urbanistiche eventualmente necessarie al mantenimento dell'agibilità dell'elisuperficie nel tempo (divieto di piantumazione ad alto fusto, costruzione di ostacoli sulle rotte di avvicinamento e decollo, etc.).
- i controlli dei sistemi AVL (controllo quotidiano) e gli eventuali ripristini manutentivi ordinari e straordinari necessari per il mantenimento della funzionalità;
- le prove periodiche della funzionalità dell'impianto antincendio ed il mantenimento delle scorte secondo le tempistiche del "Manuale d'uso dell'opera e delle sue parti";
- la conservazione dell'area di atterraggio (FATO) strutturalmente integra;
- il mantenimento delle aree operative sgombre da ostacoli durante le operazioni di volo (area di sicurezza, Rejected Take Off Distance Available, FATO, Landing Distance Available);
- il controllo del corretto impiego della elisuperficie segnalando al gestore ogni abuso (solo velivoli autorizzati);
- la comunicazione immediata di qualsivoglia anomalia od irregolarità od informazione necessaria al gestore per i suoi adempimenti;
- la realizzazione delle misure tecnologiche e gestionali per la sorveglianza dell'elisuperficie e l'adozione di ogni idonea misura antintrusione affinché, ex art. 9 TULPS, non sia consentito in alcun modo ad estranei sottrarre o utilizzare l'elicottero durante le operazioni e/o gli scali tecnici.
- gli oneri per la formazione e la certificazione del personale da adibire al soccorso antincendio ai sensi del D.M. 121/90 e s.m.i., nonché l'eventuale adeguamento dell'impianto antincendio esistente.

ART. 4

L'attività di gestione dell'elisuperficie dell'ASL CN1 verrà svolta dalla risorsa messa a disposizione dall'AZIENDA, nell'ambito del proprio orario di servizio istituzionale e senza vincoli di durata della prestazione o di sua collocazione temporale, essendo queste rimesse alla valutazione della risorsa stessa.

L'ASL CN1 individua un referente per la gestione dei rapporti con il gestore incaricato.

L'ASL CN1 si impegna a riconoscere all'AZIENDA un importo annuo di euro 1.500,00 + IVA per ogni elisuperficie gestita a titolo di partecipazione ai costi per la retribuzione della risorsa e ai costi di viaggio (automezzi aziendali, carburante, pedaggi).

L'AZIENDA provvede ad emettere fattura all'inizio di ciascun anno di validità della convenzione.

L'ASL CN1 provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 5

L'AZIENDA provvede ad assicurare ai sensi della normativa vigente il proprio personale dipendente per l'attività professionale, per infortuni e malattia e per i rischi in itinere.

ART. 6

L'AZIENDA assicura che il prestatore dell'attività si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs 196/03.

Ai sensi dell'art. 13 dello stesso D.Lgs le parti rendono noto che i dati che verranno comunicati per la stipula del presente accordo saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Sono comunque riconosciute le facoltà di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03.

ART. 7

La presente convenzione avrà validità dal 15.09.2015 al 30.06.2018.

La disdetta della convenzione potrà essere presentata dalle parti contraenti con almeno tre mesi di preavviso a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

ART. 8

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Torino.

ART. 9

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.1986. Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, 28/04/2016

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria
Città della Salute e della Scienza di Torino
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Gian Paolo ZANETTA)

Per l'Azienda Sanitaria Locale
CNI
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Magni Francesco)